



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Bari

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 107

OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Puglia promosso dal dipendente comunale Fasanelli Donato. Nomina legale.

SETTORE: Segreteria – AA.GG.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: favorevole
Dott. Pasquale Mazzone
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE
Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: favorevole
Dott. Giuseppe Di Biase
IL SEGRETARIO GENERALE
Esprime il parere di conformità ai sensi dell'art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000: favorevole
Dott. Pasquale Mazzone

L'anno **duemilaotto**, il giorno **due** del mese di **aprile**, alle ore **9,00** e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Francesco VENTOLA	Sindaco	P
Marisa ROSA	V. Sindaco	p
Nicola CASAMASSIMA	Assessore	p
Pasquale DI GIACOMO	Assessore	P
Michele MARCOVECCHIO	Assessore	P
Nunzio PINNELLI	Assessore	A
Giuseppe SCARINGELLA	Assessore	P
Anna Maria Rosaria TODISCO	Assessore	P
Daniela TRAVISANI	Assessore	P
Michele VITRANI	Assessore	P
Alfonso Sabino MALCANGIO	Assessore	P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

LA GIUNTA

Premesso che:

- con ricorso notificato in data 14.12.2004, il sig. Donato Fasanelli, dipendente di questo Comune con la qualifica di operatore amministrativo – categ. C (ex 6^{q.f.}), chiedeva al Tribunale di Trani – Sez. Lavoro – di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nell'8^a qualifica funzionale e successive riqualificazioni, il pagamento, a titolo risarcitorio, delle differenze retributive maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, nonché la rifusione delle spese di giudizio;
- con sentenza n. 2649/06, il Giudice del Tribunale di Trani – Sez. Lavoro – senza esaminare il merito del giudizio, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria;
- con nota del 25.10.2006, pervenuta a questo Comune in data 30.10.2006 ed acquisita al protocollo generale al n.32564, l'Avv. Maria Pia Vigilante, in nome e per conto del sig. Fasanelli Donato, ritenendo la suddetta pronuncia appellabile, nonché il diritto del Fasanelli tutelabile dinanzi al Giudice amministrativo, sottoponeva a questo Comune un'ipotesi conciliativa consistente nel riconoscimento, da parte di questa Amministrazione, dell'VIII livello (attuale D3) con relativa anzianità maturata, e in consistenti rinunzie al relativo trattamento economico arretrato, da parte del Fasanelli, da concordarsi nel prosieguo;
- rimasta, la predetta ipotesi conciliativa, senza esito, con ricorso notificato a questo Ente in data 18.2.2008, il Signor Fasanelli Donato, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Princigalli, ha chiesto al T.A.R. Puglia:
 - a) in via principale, l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente all'inquadramento nell'ex 8^a qualifica funzionale (attuale D3) e successive riqualificazioni ex D.P.R. n.333/1990 ricoperte dal 27.6.1985 al 31.12.1996 con conseguente condanna del Comune di Canosa di Puglia al pagamento delle dovute decorrenze giuridiche ed economiche, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria;
 - b) in via gradata, l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate per l'esercizio delle superiori mansioni svolte dal 27.06.1985 al 31.12.1996, corrispondenti all'ex 8^a qualifica funzionale (attuale D3) e successive riqualificazioni ex D.P.R. n.333/1990, con conseguente condanna del Comune di Canosa di Puglia al pagamento delle relative somme, in uno con gli accessori di legge dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo;
 - c) in estremo subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità dei comportamenti posti in essere dal Comune di Canosa di Puglia dal 27.06.1985 al 31.12.1996, con conseguente condanna, a titolo risarcitorio, anche in forma specifica, alla ricostruzione della carriera del ricorrente e/o al pagamento delle differenze retributive maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria;

Ravvisata l'opportunità di doversi costituire nel predetto giudizio a tutela degli interessi di questo Ente;

Ritenuto, pertanto, di conferire il relativo incarico in forma congiunta agli Avvocati De Robertis Raffaele e Francesco di Bari;

Vista la deliberazione di G.C. n.22 del 18.1.2008 con la quale sono state approvate le tariffe da applicare per la liquidazione del corrispettivo spettante agli Avvocati difensori del Comune;

Visto che sulla proposta di questa deliberazione, predisposta dall'Ufficio Contenzioso, hanno espresso parere favorevole:

- in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa, il Dirigente del Settore Segreteria e AA.GG.f.f.;
- il Dirigente del Settore Finanze, in linea contabile;
- di conformità, il Segretario Generale, ai sensi dell'art.97 – 2° comma – del D.Lgs n.267/2000;

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. di costituirsi nel giudizio introdotto dal dipendente comunale Fasanelli Donato con il ricorso al T.A.R. Puglia in narrativa specificato, conferendo il relativo incarico in forma congiunta agli Avvocati De Robertis Raffaele e Francesco di Bari;
2. di dare atto che la spesa presunta di € 3.500,00, occorrente per l'esecuzione di questo provvedimento, viene prenotata sul cap.124 del PEG 2008 e che al suo impegno si provvederà con successiva determinazione dirigenziale;
3. di stabilire che, in favore dei predetti professionisti sarà liquidato un corrispettivo unico, calcolato mediante applicazione delle tariffe approvate con il succitato atto deliberativo n.22/2008.

=====

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla G.C., immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000 con separata ed unanime votazione.